

DELIBERA N. 352/21/CONS

ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI NARDÒ E DELL'ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "POLO 3" DI NARDÒ PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 21 ottobre 2021;

VISTO l'art. 1, comma 6, *lett. b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *"Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica"* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *"Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni"* e, in particolare, l'art.1;

VISTA la legge 3 maggio 2021, n. 59, recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 7 maggio 2021, la quale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, fissa nel periodo compreso tra il 15 settembre 2021 e 15 ottobre 2021 la data delle operazioni di voto per le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 3 agosto 2021, con il quale sono state fissate per i giorni 3 e 4 ottobre 2021 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l'elezione dei Consigli circoscrizionali, e per i giorni 17 e 18 ottobre 2021 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 265/21/CONS del 5 agosto 2021, recante *"Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 3 e 4 ottobre 2021"*;

VISTA la nota del 12 ottobre 2021 (ns. prot. n. 0403788) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Puglia ha trasmesso le conclusioni istruttorie e la documentazione relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Nardò e dell'Istituto Comprensivo Statale "Polo 3" di Nardò a seguito della segnalazione di alcuni cittadini in merito alla presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 per *"la calendarizzazione di diverse inaugurazioni di opere pubbliche, affissione di manifesti per inaugurazione del nuovo edificio scolastico scuola Primaria "Don Bosco" e contestuale inaugurazione della scuola dell'infanzia F. Froebel nella città di Nardò presso la via San Marzano; sui manifesti risultano impressi l'intestazione dell'Istituto Comprensivo e il simbolo del Comune di Nardò - ospite dell'evento il nome del sindaco uscente e candidato alle consultazioni del 3 e 4 ottobre 2021"*. Al riguardo, il Comitato, dopo aver richiesto in data 20 settembre 2021 informazioni all'Ente ed acquisita la nota della Prefettura di Lecce recante "Notizie - Nardò - segnalazioni su presunte violazioni del divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda", avviava il procedimento con la richiesta delle controdeduzioni al Comune di Nardò (22 settembre 2021) e all'Istituto Comprensivo Statale "Polo 3" di Nardò (24 settembre seguente), investendo inoltre il Nucleo Guardia di Finanza di Gallipoli dell'accertamento sul territorio in ordine all'affissione dei manifesti e rilevando l'assenza dei requisiti di impersonalità ed indispensabilità nella comunicazione, ha proposto l'adozione di un provvedimento sanzionatorio;

ESAMINATA, in particolare, la nota del 23 settembre 2021, con la quale il Comune di Nardò, per il tramite del Segretario Generale Avv. Antonio Scrimatore, ha dato riscontro alle richieste di informazioni e controdeduzioni formulate dal Comitato, rappresentando quanto segue:

- *l'iniziativa di presentazione alla comunità locale è stata promossa e organizzata dall'Istituto Comprensivo Polo 3 che per ragioni di cortesia istituzionale ha inteso invitare in assoluta autonomia anche il Sindaco all'evento;*
- *il primo cittadino ha così preso parte all'iniziativa, limitandosi ad espletare la propria attività istituzionale;*
- *quanto alla presenza del logo del Comune sui manifesti e sul materiale promozionale dell'iniziativa, occorre precisare che tale fatto è da intendersi quale forma di cortesia di natura spontanea usata dall'Istituzione scolastica organizzatrice dell'evento nei confronti dell'Ente proprietario dell'edificio scolastico;*

PRESO ATTO che alle richieste di controdeduzioni e di accertamento non hanno dato riscontro rispettivamente l'Istituto Comprensivo Statale "Polo 3" di Nardò, Scuola Primaria "Don Bosco" e Scuola dell'Infanzia "F. Froebel", e il Nucleo Guardia di Finanza di Gallipoli;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di

comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”*;

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

RILEVATO che nei manifesti in questione viene pubblicizzato l'evento dell'inaugurazione del nuovo edificio scolastico con l'indicazione della data di svolgimento (20 settembre 2021), quindi successivamente alla convocazione dei comizi per le elezioni comunali del 3 e 4 ottobre 2021;

PRESA VISIONE dell'attività di comunicazione segnalata, nonché dell'intera documentazione istruttoria, in particolare dei manifesti dal titolo *“Inaugurazione nuovo edificio scolastico Scuola Primaria “Don G. Bosco” e Scuola dell'Infanzia “F. Froebel”*, i quali recano *“nella parte sinistra l'intestazione dell'Istituto Comprensivo Polo 3 di Nardò ed il logo del Comune di Nardò [con] l'indicazione della data di svolgimento del 20 settembre 2021 [ed] inoltre, tra gli ospiti dell'evento pubblico pubblicizzato [la partecipazione] del Sindaco Avv. Pippi Mellone, primo cittadino uscente, impegnato come candidato sindaco nella campagna elettorale”*;

RITENUTO che l'applicazione del divieto declinato all'art. 9 della legge n. 28 del 2000 prevede che la condotta censurata sia posta in essere da una "Pubblica Amministrazione", riferita agli organi rappresentativi degli Enti e non ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche (requisito soggettivo) e che integri gli estremi della comunicazione istituzionale vietata (requisito oggettivo);

RILEVATO che l'attività di comunicazione segnalata è stata realizzata dall'Istituto Comprensivo Statale "Polo 3" di Nardò - così come rappresentato nelle memorie dell'Ente;

RITENUTO che i singoli soggetti titolari di cariche pubbliche possono compiere attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non utilizzino mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze, in modo tale da non interferire con l'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Ente;

RILEVATO tuttavia che la spendita della qualità sindacale e i riferimenti contenuti nei manifesti rappresentano esercizio delle funzioni dell'"Ente proprietario dell'edificio scolastico" da parte del Sindaco uscente, nonché ricandidato nella competizione elettorale nell'ambito della sua "attività istituzionale";

RAVVISATA quindi la riconducibilità di tale comunicazione al novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001 e dalla legge n. 150/2000, ricadendo nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000, in relazione alle elezioni per il rinnovo del Comune di Nardò del 3 e 4 ottobre 2021;

RILEVATO pertanto che tale attività di comunicazione effettuata dall'Istituto Comprensivo Statale "Polo 3" di Nardò e dal Comune di Nardò appare in contrasto con il dettato dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto priva dei requisiti di impersonalità ed indispensabilità cui la citata norma ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, non ricorre il requisito dell'impersonalità in quanto i manifesti recano i loghi e le intestazioni rispettivamente dell'Istituto Comprensivo Statale "Polo 3" di Nardò e del Comune di Nardò, né il requisito dell'indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie delle Amministrazioni coinvolte poiché le informazioni relative all'inaugurazione del nuovo edificio scolastico ben avrebbero potuto essere differite in un momento successivo alla campagna elettorale;

RAVVISATA, pertanto, la non rispondenza di tale attività alla disposizione contenuta nell'art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTO pertanto di condividere le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni della Puglia;

RITENUTA l'applicabilità dell'art. 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l’Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l’indicazione della violazione commessa”*;

UDITA la relazione del Commissario Enrico Mandelli, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*;

ORDINA

al Comune di Nardò e all'Istituto Comprensivo Statale “Polo 3” di Nardò di pubblicare sul sito *web*, sulla *home page*, entro un giorno dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza dei manifesti dal titolo *“Inaugurazione nuovo edificio scolastico Scuola Primaria “Don G. Bosco” e Scuola dell’Infanzia “F. Froebel”* a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione alla *“Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Direzione servizi media - Centro direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli”* all'indirizzo di posta elettronica certificata *agcom@cert.agcom.it*, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Nardò, all'Istituto Comprensivo Statale “Polo 3” di Nardò e al Comitato regionale per le comunicazioni della Puglia e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 21 ottobre 2021

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Enrico Mandelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba